

COMUNE DI MONTAGANO
Provincia di Campobasso

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
CONSILIARE DI STUDIO PER LE PROBLEMATICHE RELATIVE AI CAMPI
ELETTROMAGNETICI, AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 1 DEL VIGENTE
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE.**

Art. 1

1. Presso il Comune di Montagano è costituita la Commissione Consiliare consultiva straordinaria di studio per le problematiche relative ai campi elettromagnetici, per la valutazione dell'effettiva possibilità di installazione ed individuazione dei siti sul territorio Comunale di impianti di ripetizione ad onde elettromagnetiche, con la specifica finalità di esprimere pareri su provvedimenti di competenza degli organi Comunali istituzionalmente preposti, in materia di tutela del patrimonio urbanistico esistente e regolarizzazione di nuovi insediamenti non ancora previsti dall'attuale piano di fabbricazione, la promozione di studi, indagini e sensibilizzazione dell'opinione pubblica, quando tutto questo abbia attinenza con impianti di ripetizione ad onde elettromagnetiche.

Art. 2

1. La commissione consiliare definita "per l'elettromagnetismo" è così composta:
 - n. 3 consiglieri di maggioranza
 - n. 2 consiglieri di minoranza
2. La partecipazione dei componenti della commissione, è gratuita, ai sensi della legge 27/12/1985 n. 16, non essendo la presente Commissione Comunale, tra quelle previste per legge.
3. Svolgerà funzioni di Segretario della Commissione, un dipendente dell'Ufficio Tecnico, nominato dal Sindaco.

Art. 3

1. La Commissione in quanto tale, avrà la durata necessaria atta all'espletamento di un attento studio del territorio comunale, relativamente alle problematiche dei campi elettromagnetici, al fine di individuare eventuali e più logiche ubicazioni di impianti di ripetizione per le onde elettromagnetiche.

Art. 4

1. La commissione sarà eletta in Consiglio Comunale, mediante votazione segreta e separata, una per i rappresentanti della maggioranza ed un'altra per i rappresentanti delle minoranze.

Art. 5

1. Il Presidente della commissione sarà eletto al suo interno, mediante votazione, nella prima riunione utile e dovrà essere espressione dei gruppi di minoranza.

Art. 6

1. La commissione, al fine di elaborare parere tecnico-consultivo, potrà avvalersi del parere di esperti qualificati in materie attinenti l'argomento oggetto di

approfondimento, facendone formale richiesta alla Giunta Comunale che provvederà all'individuazione, alla nomina ed alla definizione dell'eventuale compenso.

Art. 7

1. La Commissione Consiliare ha sede presso la Casa Comunale e si serve per i propri lavori delle normali strutture, degli uffici, dei mezzi e degli uomini, secondo le dotazioni ed in armonia con le normali esigenze di servizio dell'ente.
2. In particolare si avvarrà della struttura ed organigramma presente nell'ufficio tecnico.
3. Quest'ultimo dovrà mettere a disposizione della Commissione tutta la documentazione ritenuta indispensabile per approfondimenti di carattere tecnico-normativo.

Art. 8

1. La Commissione al termine dei lavori redigerà un'apposita relazione corredata da atti e/o documenti che riterrà opportuni ed elaborerà uno schema di regolamento come previsto dall'art. 4 della L.R. 20/06 ai sensi della L. 36/01. La relazione e gli allegati verranno trasmessi, a cura del Presidente, al Sindaco che la sottoporrà al Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 9

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, valgono in quanto applicabili, le norme del D. Lgs. 267/00, dello Statuto Comunale e del regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale.